

REGOLAMENTO (CEE) N. 952/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1971

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2637/70 e 2683/70 per quanto concerne la fissazione in anticipo della restituzione e la durata del titolo d'esportazione per il latte intero in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2683/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, esclude la possibilità di fissazione in anticipo della restituzione per il latte intero in polvere ;

considerando che la situazione attuale dei prezzi sul mercato internazionale rende possibile la fissazione in anticipo della restituzione anche per tale prodotto, a condizione che la durata di validità del titolo d'esportazione, prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 589/71⁽⁵⁾, sia ridotta in conseguenza ;

considerando che, in occasione della modifica del regolamento (CEE) n. 2637/70, si può correggere un errore redazionale che figura nel testo tedesco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2637/70

- a) la sottovoce tariffaria « 04.02 A II b) 1 » è sostituita dalla sottovoce tariffaria « 04.02 A II b) »,
- b) la sottovoce tariffaria « 04.02 B I b) 2 aa) » è sostituita dalla sottovoce tariffaria « 04.02 B I b) 2 ».

2. All'articolo 35, paragrafo 2, ultimo comma, del testo tedesco del regolamento (CEE) n. 2637/70, i termini « In diesen Sonderfällen » sono sostituiti dai termini « In Sonderfällen ».

Articolo 2

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70, la rubrica concernente le sottovoci tariffarie da « 04.02 A II a) 2 » a « 04.02 B I b) 2 cc) » è sostituita dalla rubrica seguente :

Numero della tariffa doganale comune		Destinazione
ex 04.02 A II a) 2	Latte in polvere, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	Cile

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1971, pag. 15.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
